

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/03/2017 N. 203**Programma di eradicazione della rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) anno 2017.****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2005 n. 1680: "Programma regionale di profilassi della rinotracheite infettiva bovina (IBR)"

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2007 n. 1660: "Programma regionale di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR)"

CONSIDERATO il fatto che dall'anno 2005, inizio del piano volontario, ad oggi l'adesione delle aziende zootecniche liguri al piano volontario per la eradicazione della rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) è stata pari al 37.8% con una percentuale di capi bovini controllati parti al 31.4% (dato 31/12/2016) del patrimonio bovino ligure;

CONSIDERATO quindi che la Regione Liguria è tuttora esposta a potenziali speculazioni commerciali, che potrebbero condurre ad una maggiore diffusione della malattia con inevitabili perdite economiche imputabili ad aborto, ipofertilità, diminuzione delle produzioni, subite dalle singole aziende, con un serio danno all'intera zootecnia regionale per le limitazioni di tipo commerciale, imputabili alle garanzie supplementari richieste dai Paesi membri e dalle Regioni che hanno avviato ed in alcuni casi concluso il programma di eradicazione della malattia.

RITENUTA la necessità di provvedere al completamento dei piani di attività di cui alle DGR 1680/2005 e 1660/2007

VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale 7 dicembre 2006 n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale"

Per tutto quanto sopra esposto su proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale

DELIBERA

Di approvare a completamento dei piani di attività di cui alle DGR 1680/2005 e 1660/2007 i seguenti nuovi indirizzi alle AA.SS.LL.

1. Entro il 31 dicembre 2017 sul territorio della Regione Liguria tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione dei bovini detenuti negli allevamenti che risultano indenni/ufficialmente indenni nei confronti dell'IBR per i quali l'età diagnostica è innalzata a 24 mesi, dovranno essere sottoposti ad un accertamento sierologico ufficiale nei confronti dell'IBR.
2. I capi di età superiore ai 12 mesi introdotti in allevamenti insistenti sul territorio della regione Liguria, dovranno essere scortati da certificazione sanitaria (mod.4) attestante la provenienza da allevamento indenne da IBR oppure attestante lo stato sanitario degli animali a seguito di una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti la spedizione, secondo le seguenti definizioni:
 - a) negativo IBR: animale non infetto, risultato negativo alla ricerca degli anticorpi totali;
 - b) negativo IBR vaccinato: animale non infetto vaccinato con vaccino delecto, risultato positivo alla ricerca degli anticorpi totali e negativo alla ricerca degli anticorpi anti g E;

- c) positivo IBR: animale infetto o vaccinato con vaccino tradizionale risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e positivo alla ricerca degli anticorpi anti g E.
3. Sul territorio della Regione Liguria possono essere introdotti animali con stato sanitario di cui ai punti 2a - 2 b, mentre è vietata l'introduzione dei capi bovini con stato sanitario 2c.
4. Previo parere favorevole del servizio veterinario, nell'ambito di fiere, mercati, o in occasione della transumanza, possono essere movimentati capi bovini positivi IBR solo se si dispongono di strutture in grado di garantire una netta separazione, che tuteli efficacemente i capi negativi IBR. Si dovrà inoltre, per quanto possibile, applicare le previste misure di biosicurezza (evitare almeno la promiscuità durante l'abbeverata e l'alimentazione).
All'interno degli allevamenti, aderenti al piano volontario come da DGR 23/12/2005 n. 1680 e DGR 21/12/2007 n. 1660, ove sia stata riscontrata la presenza di capi positivi IBR, dovranno essere adottate tutte le misure preventive volte a evitare che gli animali ivi allevati vengano a contatto con i bovini positivi o con bovini di cui non sia ancora noto lo stato sanitario. Nello specifico dovranno essere adottate tutte le misure di biosicurezza interna di cui all'allegato A della DGR 21/12/2007 n. 1660.
5. Sul territorio della Regione Liguria, negli allevamenti che decidono di attuare una profilassi immunizzante, il piano vaccinale dovrà:
- a) essere concordato con il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio;
 - b) basarsi esclusivamente sull'utilizzo di un vaccino marker delecto.
6. gli animali sieropositivi potranno essere movimentati esclusivamente:
- a) verso il macello
 - b) verso allevamenti da ingrasso
 - c) verso allevamenti situati al di fuori della Regione Liguria, in accordo con le indicazioni previste dalle singole Regioni di destinazione

Il presente provvedimento si applica a tutti i bovini destinati ad essere introdotti negli allevamenti della Regione Liguria e sarà pubblicato integralmente sul B.U. della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/03/2017 N. 208

VAS del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Albenga (Sv) - ex art. 10 l.r. 32/2012 smi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

- a. di esprimere ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012, il parere motivato vincolante n° 22 relativo al PUC di Albenga allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale parere motivato, com-